



alla c.a. **UNIONE COMUNI VALDERA**
All'Autorità Competente per la VAS

COMUNE di BIENTINA
al Responsabile del Procedimento

e p.c. **REGIONE TOSCANA**

al Responsabile del Settore Tutela
Riqualificazione e Valorizzazione Paesaggio
Arch. Marco Carletti

Oggetto: **Comune di Bientina (PI)** - LR10/2010, Procedimento ex art.8 DPR 160/2010 "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici" (Procedura di variante semplificata SUAP su richiesta) – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art.22 della L.R.T. n. 10/2010.

Contributo procedurale sul campo di applicazione VAS di cui alla L.R. 10/2010

In risposta alla comunicazione pervenuta dall'Unione Comuni Valdera del 26/01/2026 con prot.n.0054402, e **pervenuta al Settore scrivente il 05/05/2026** si rappresenta quanto segue.

In risposta alla nota pervenuta via PEC dal Settore regionale Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio (prot.0559326) il 11/07/2025, il Settore scrivente in qualità di soggetto con competenze ambientali, aveva trasmesso la nota "Art. 22 LR 10/2010 - Procedimento ex art. 8 DPR 160/2010 "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici" - Comune di Bientina. Contributo ai sensi dell'art. 33 co 2 della LR 10/2010" al Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio e all'Unione Comuni Valdera il 23/07/2025 (prot.0595238).

In tale contributo nelle conclusioni si legge che "Da quanto sopra rilevato non risulta possibile pertanto escludere impatti significativi della Variante sulle risorse e pertanto si ritiene che la stessa debba essere sottoposta a VAS".

Ciò premesso si evidenzia in merito al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS che il co.4 dell'Art.22 prevede che "L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri



pertinenti elencati nell'allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente".

In conclusione quindi nell'ambito della verifica di VAS non è possibile valutare integrazioni e avviare una nuova fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale sulle integrazioni. L'autorità competente per la VAS può tuttavia valutare, in assoluta autonomia, eventuali chiarimenti forniti dal proponente.

Il Settore è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nell'ambito della collaborazione istituzionale e nell'ottica di contribuire al miglioramento della qualificazione ambientale del procedimento in oggetto.

Funzionari istruttori:

Arch. Milena Filomena Caradonna

tel. 055 438 50 53 - email: filomena.caradonna@regione.toscana.it

Responsabile del Procedimento VAS:

P.E.Q.: Ing. Elena Poli

tel. 055 438 43 71 - email: elena.poli@regione.toscana.it

Cordialmente,

Il Dirigente *ad interim* del Settore
Arch. Domenico Scrascia

MCF/EP

E

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA

Unione Valdera

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0025452/2026 del 07/05/2026

Firmatario: DOMENICO BARTOLO SCRASCIA